

Statuto Sociale dell'Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

Art. 1 Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata "Amici della Tirlindana Garda-trentino". L'Associazione ha sede nel Comune di Riva del Garda, in via Ballino 3/b.

E' retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 Finalità

L'Associazione denominata "Amici della Tirlindana Garda-trentino", senza fini di lucro né diretto né indiretto, opera con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, nel settore :

1. Sport dilettantistico;
2. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

L'Associazione ha lo scopo di:

1. Promuovere e divulgare i sistemi di pesca tradizionali, e non, in particolar modo la tirlindana e il peschetto;
2. Riscoprire e rivalutare le tradizioni gardesane;
3. Salvaguardare l'ambiente lacustre, la fauna ittica e i suoi habitat naturali;

L'Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino" per perseguire le predette finalità opera mediante:

1. le prestazioni degli Associati che offrono gratuitamente proprie competenze e abilità professionali;
2. l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure aderire a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa;

Art. 3 Attività

L'Associazione svolge le seguenti attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse:

1. Gare sportive;
2. Manifestazioni culturali, gastronomiche e a carattere ambientale;
3. Raduni;

Art. 4 I Soci

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Sono aderenti all'Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di Soci Sostenitori che forniscono aiuto economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 5 Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Collegio dei Revisori dei conti;

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 (tre)anni.

Art. 6 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. E' di norma presieduta dal Presidente dell'Assemblea e viene convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione; delibera a maggioranza semplice.

E' convocata invece in seduta *straordinaria* per le modifiche del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa; delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea, *ordinaria* o *straordinaria*, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente dell'Assemblea;
- eleggere il Consiglio Direttivo;

- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il Regolamento interno;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

Art. 7 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri dell'Associazione, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e consuntivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, a questo subentrerà il primo dei non eletti.

Il diritto di cooptazione potrà essere esercitato dal Presidente nel solo caso di assenza di candidati tra i non eletti.

Art. 8 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e non può essere rieletto per più di due volte consecutive.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.

Art. 9 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 10 Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione.

Art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 12 Il Collegio Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti (min. 1 max. 3) costituisce l'Organismo di controllo.

I componenti di tale Organismo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Suo compito è quello di predisporre una relazione, sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.

I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 12 Il Patrimonio - Le Entrate

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- quote associati
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 13 Il Bilancio

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio preventivo e consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE